COMUNE DI EDOLO

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/04/2025

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Principi

TITOLO II – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 2 – Albo comunale delle Associazioni
Art. 3 – Competenze degli assessorati
Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione
Art. 5 – Modalità di iscrizione all'Albo comunale
Art. 6 – Determinazione di iscrizione
Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale
Art. 8 – Sospensione dall'Albo comunale
Art. 9 – Cancellazione dall'Albo comunale
Art. 10 – Vantaggi ed agevolazioni
Art. 11 – Obblighi e Responsabilità

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 12 – Consulta delle Associazioni
Art. 13 – Composizione
Art. 14 – Incompatibilità
Art. 15 – Competenze e Funzioni
Art. 16 – Convocazione e funzionamento della Consulta

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 – Rinvii
Art. 18 – Efficacia
Art. 19 – Ulteriori disposizioni
Art. 20 – Fase transitoria

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi

1. Il Comune di Edolo riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo e del volontariato quali espressioni di impegno sociale e forme di autogoverno della società civile. In coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà, ne promuove la funzione all'interno della comunità locale, considerandoli una risorsa fondamentale per:
   - rappresentare i bisogni e le istanze dei cittadini;
   - contribuire alla coesione sociale e al benessere collettivo;
   - integrare e supportare l'azione dell'amministrazione pubblica nei diversi ambiti di intervento.

2. A tal fine, il Comune favorisce idonee forme di collaborazione e partecipazione, riconoscendo l'importanza del loro apporto alla vita sociale, culturale e civile del territorio.

TITOLO II – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 2 - Albo comunale delle Associazioni

1. Il Comune di Edolo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2011 ha approvato il "Regolamento Albo Comunale Associazioni", mediante il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale, l'Albo comunale delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale.

2. L'Albo ed il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e gli enti non profit (nel presente regolamento anche indicati come associazioni nell'accezione più ampia del termine), per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

4. L'Albo contiene un elenco ufficiale di associazioni ed enti e consente di:
   - concludere con il Comune collaborazioni, temporanee o continuative, accordi;
   - stipulare convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio;
   - accedere ai benefici di cui al successivo art. 10, a sovvenzioni e ausili finanziari.

5. L'iscrizione all'Albo costituisce, altresì, titolo preferenziale, anche per la concessione del Patrocinio.

6. L'Albo Comunale delle associazioni si suddivide nelle seguenti categorie: a. culturali ed educative; b. sportive; c. di promozione del tempo libero e del turismo; d. di promozione sociale; e. tutela dei beni ambientali e storici; g. volontariato.

Art. 3 – Competenze degli assessorati

1. La gestione dei rapporti con le associazioni, anche in ordine agli aspetti finanziari spetta agli assessorati di competenza per materia.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo:

a. gli enti non profit del privato sociale, regolarmente costituiti a norma del Codice Civile e delle normative speciali in materia, purché aventi sede o operanti nel territorio comunale;
b. gli Enti del Terzo settore, costituiti a norma del D. Lgs. 2 luglio 2017, n. 117, che siano iscritti in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e che abbiano sede o siano attivi nel territorio comunale;
c. le Associazioni Sportive Dilettantistiche, regolarmente costituite a norma di legge, che siano iscritte nell'apposito registro CONI e che abbiano sede o siano attivi nel territorio comunale.

2. Requisiti essenziali per l'iscrizione:
   a. essere dotati di Statuto ed Atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, avente data certa, non in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione, che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
   b. prevedere organismi rappresentativi regolarmente costituiti e la gratuità nelle cariche associative;
   c. perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
   d. essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
   e. esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
   f. il Legale Rappresentante/Presidente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs n. 36/2023 e ss. a carico dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3;
   g. non essere incorsi nel provvedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, finché non viene estromesso dall'associazione il Legale Rappresentante/Presidente o il socio, condannato.
   h. avere sede in Edolo o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
   i. svolgimento della propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale;

3. Non possono iscriversi all'Albo ai sensi dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017:
   a. le formazioni e le associazioni politiche;
   b. le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
   c. le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
   d. gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
   e. le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
   f. le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
   g. le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
   h. non possono essere altresì iscritti enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.

4. Possono richiedere la registrazione all'Albo Comunale gli enti non profit, con sede oppure attive

nel territorio comunale ed operanti nelle seguenti aree di attività:

a. Attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà fra i popoli;
b. Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
c. Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori;
d. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
e. Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
f. Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
g. Sviluppo del turismo sociale;
h. Promozione turistica di interesse locale;
i. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Art. 5 – Modalità di iscrizione all'Albo comunale

1. Sullo Sportello telematico polifunzionale di Comunità Montana di Valle Camonica, per il Comune di Edolo, alla sezione "Iscrizione all'albo comunale delle associazioni" (https://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/procedure%3As_italia%3Aalbo.comunale.associazioni%3Biscrizione%3Bdomanda?source=5300) è rinvenibile la Domanda di iscrizione all'albo comunale delle associazioni, la stessa può:
   - essere compilata ed inoltrata direttamente tramite lo sportello Telematico seguendo la procedura on-line;
   - scaricata e compilata per poi essere presentata all'Ufficio Protocollo, anche a mezzo posta elettronica;

2. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle associazioni deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, o suo delegato con potere di rappresentanza e contenere le seguenti informazioni:
   - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla e logo dell'Associazione;
   - la sede legale;
   - la data di costituzione;
   - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
   - il nominativo del rappresentante legale o suo delegato con potere di rappresentanza con indicazione del codice fiscale;
   - il nominativo di un referente (se diverso dal rappresentante legale), con indicazione del codice fiscale;
   - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
   - l'attività prevalente per la quale l'Associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale, coerentemente con le proprie finalità.

3. Alla domanda, compilata in ogni sua parte devono essere allegati:
   a. copia dello Statuto ed Atto costitutivo o accordo associativo dell'associazione dal quale risulti che la stessa non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse ed infine che risulti la democraticità della struttura associativa;
   b. copia del documento di identità del rappresentante legale e dell'eventuale delegato e/o referente;
   c. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
   d. dichiarazione del legale rappresentante di non trovarsi in nessuna condizione ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
   e. una relazione o un documento dal quale risultino le attività svolte dall'associazione (esempio: libro soci, libri contabili, libro adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo)

o in programma da svolgere nel territorio comunale, da cui risultino le finalità e i programmi che si intendono realizzare;
   f. copia del Bilancio preventivo e/o dell'ultimo Rendiconto Economico Finanziario, sottoscritto per autenticità dal Presidente o legale rappresentante dal quale si evince la categoria dell'associazione (se Onlus, non commerciale o commerciale);
   g. copia del decreto di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) o autocertificazione recante gli elementi identificativi. Le associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione riconosciuti dal CONI, devono produrre la copia dell'atto di affiliazione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero, data di iscrizione, federazione e disciplina sportiva);
   h. copia del codice fiscale o partita IVA dell'associazione;
   i. intestazione e numero di conto corrente bancario o postale, se posseduto, e sede di riferimento;
   j. polizza assicurativa per responsabilità civile e verso terzi;
   k. eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'associazione.

4. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni non prevede alcun pagamento.

Art. 6 – Determinazione di iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo delle associazioni è disposta con atto del Responsabile competente che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, previa verifica della rispondenza ai principi e alle disposizioni del presente regolamento, determina l'accoglimento, il diniego dell'istanza di iscrizione o la richiesta di integrazione della stessa.

2. Il termine di 30 giorni (trenta) può essere sospeso solo per una volta in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'Albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente, tramite PEC ove presente, ovvero tramite PEO.

4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Responsabile competente entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermi restando il ricorso al Difensore Civico Territoriale o giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, pena la cancellazione, le associazioni accreditate all'Albo, procedono a cura del proprio legale rappresentante o suo delegato con poteri di rappresentanza a comunicare all'ufficio deputato alla gestione dell'Albo:
   a. una relazione sintetica delle attività svolte;
   b. la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'accreditamento, ovvero il venir meno dei requisiti essenziali e comunque le variazioni all'entità del corpo sociale o delle cariche sociali intervenute e le variazioni apportate allo statuto;
   c. copia del bilancio relativo all'anno sociale precedente.

2. Ogni variazione in merito ai requisiti deve essere comunicata al Comune.

3. Nel caso di inadempimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando un termine massimo di 60 (sessanta) giorni, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Art. 8 – Sospensione dall'Albo comunale

1. La sospensione dall'Albo ha effetto dalla data del provvedimento del Settore competente e si verifica:
   a. qualora il Legale Rappresentante/Presidente o uno dei soci risulti imputato di un grave reato, in danno dello Stato, della persona e del patrimonio, tra cui partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; resta salva la facoltà per l'associazione di evitare la sospensione procedendo alla sostituzione del Legale Rappresentante/Presidente o all'estromissione del socio;
   b. qualora l'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, sia incorsa in fattispecie che arrechino danno anche all'immagine dell'Amministrazione e dalla stessa verificate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, morosità nei pagamenti delle affissioni su spazi pubblici, danneggiamento di beni pubblici, occupazione abusiva di immobili pubblici o privati, morosità nei pagamenti delle sale comunali, occupazioni di suolo pubblico abusive, utilizzo non autorizzato dello stemma del Comune di Edolo e/o del Patrocinio, mancato pagamento di occupazioni di suolo pubblico autorizzate, se dovuto e nei termini previsti; resta salva la facoltà per l'associazione di evitare la sospensione procedendo con il saldo di quanto dovuto o il ripristino dei beni pubblici danneggiati.

2. L'Area responsabile della gestione dei rapporti con l'associazione, a mezzo del suo Responsabile, comunica all'Ufficio competente alla gestione dell'Albo la fattispecie contestata; conseguentemente tale Ufficio procede alla sospensione dell'iscrizione e dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione. La sospensione ha la durata di sei mesi. Ogni Area competente può prorogare la sospensione fino a sanatoria come indicate alle lettere a) e b) del comma precedente.

3. L'associazione, durante il periodo della sospensione, non può beneficiare di alcuna forma di sostegno, quali Patrocinio, contributi in denaro, fornitura di prestazioni e/o servizi (ad esempio, concessione in uso di sedi, strutture, sale, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti e attrezzature comunali), agevolazioni sul canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche e su tariffe comunali.

4. L'Ufficio competente aggiorna l'elenco delle associazioni sospese che è conservato agli atti del Comune.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo comunale

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del Legale Rappresentante/Presidente dell'associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, previa istruttoria da parte del Responsabile di Area, con determinazione di quest'ultimo, nei seguenti casi:
   a. perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
   b. mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
   c. qualora l'attività svolta non corrisponda ai fini dichiarati o agli scopi statutari;
   d. qualora l'associazione abbia svolto iniziative o attività di qualunque genere con contenuti offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti e della morale pubblica;
   e. nel caso di sentenza di condanna definitiva del Legale Rappresentante/Presidente o di uno dei soci per i reati di cui all'art. 8, comma 1, lett. a);
   f. nel caso in cui l'associazione incorra per due volte nel provvedimento di sospensione;
   g. gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno.

3. Il provvedimento di cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'associazione interessata, previa

informativa all'Assessorato competente. L'Associazione cancellata non può richiedere nuovamente l'iscrizione se non decorso un anno dall'atto di cancellazione

4. La cancellazione dall'Albo comunale non prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 10 - Vantaggi ed agevolazioni

1. L'iscrizione all'Albo comporta le seguenti agevolazioni:
   a. Riconoscimento del patrocinio per le attività per la quali si è riconosciuta l'iscrizione all'Albo e utilizzo del logo, previa autorizzazione dell'Assessore competente per materia;
   b. Abbattimento della tariffa del canone unico patrimoniale secondo il Regolamento vigente in materia;
   c. Eventuale erogazione di contributi economici annuali, sulla base di apposite convenzioni;

2. L'iscrizione all'Albo è presupposto necessario:
   a. per essere invitati a tavoli di coordinamento e di confronto istituiti dal Comune anche con funzioni di co-programmazione e co-progettazione;
   b. per essere partner del Comune mediante forme di accreditamento;
   c. per, nel caso di Organizzazione di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
   d. per partecipare alle riunioni della Consulta comunale delle Associazioni così come normata al Titolo III del presente Regolamento;
   e. per la diffusione e promozione delle iniziative associative tramite i canali di comunicazione del Comune;
   f. per accedere ai dati inerenti alla propria attività in possesso dell'Amministrazione Comunale.

3. Le associazioni iscritte all'Albo possono ottenere la concessione, preferenziale e gratuita o a tariffe agevolate, di sale / spazi comunali per uso temporaneo, per eventi e attività coerenti con gli scopi statutari, secondo la regolamentazione vigente in materia e seguendo le modalità di seguito esplicitate:
   a. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto tramite apposito modulo all'Amministrazione Comunale con un congruo preavviso e sarà soggetta a valutazione e convalida da parte dell'ente competente.
   b. L'uso degli spazi comunali sarà concesso esclusivamente per attività che non risultino in contrasto con le iniziative e gli interessi del Comune.

4. Le associazioni iscritte all'Albo possono usufruire di una sala di proprietà comunale da adibire a sede dell'associazione ove svolgere le proprie riunioni, secondo la regolamentazione vigente in materia e seguendo le modalità di seguito esplicitate:
   a. La richiesta di attribuzione di una sala da adibire a sede dell'associazione dovrà essere presentata per iscritto tramite apposito modulo all'Amministrazione Comunale con un congruo preavviso e sarà soggetta a valutazione e convalida da parte dell'ente competente.
   b. Vista l'esiguità di sale a disposizione rispetto al numero di associazioni presenti, l'assegnazione degli spazi avverrà a rotazione tra le associazioni interessate, in funzione di un calendario concordato ed approvato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Obblighi e Responsabilità

1. Le associazioni beneficiarie di quanto sopra si impegnano a rispettare i regolamenti comunali in materia di utilizzo degli spazi pubblici e a garantire il corretto svolgimento delle attività nel rispetto

delle normative vigenti.

2. Eventuali danni o inadempienze comporteranno la revoca del beneficio e l'eventuale esclusione dalle agevolazioni previste dal presente regolamento, oltre all'eventuale richiesta di rimborso per i danni causati, se del caso.

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 12 – Consulta delle Associazioni

1. È istituita presso il Comune di Edolo la Consulta delle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni.

Art. 13 - Composizione

1. La Consulta è composta dal Legale Rappresentate, o suo Delegato, di ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni.

2. Sono componenti di diritto della Consulta: il Sindaco e gli assessori/consiglieri con delega nelle materie di competenza.

3. L'assessore/consigliere con delega ai rapporti con le associazioni assume la funzione di Presidente

Art. 14 – Incompatibilità

1. Gli amministratori e/o i consiglieri comunali, nonché gli Amministratori delle società partecipate dal Comune, non possono far parte della Consulta quali rappresentanti delle Associazioni.

Art. 15 – Competenze e Funzioni

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori: a. culturali ed educative; b. sportive; c. di promozione del tempo libero e del turismo; d. di promozione sociale; e. tutela dei beni ambientali e storici; f. volontariato.
   a. Culturale ed educativo;
   b. Sportivo;
   c. Di promozione del tempo libero e del turismo;
   d. Di promozione sociale;
   e. Tutela dei beni ambientali e storici;
   f. Volontariato.

2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, gli altri organismi consultivi e l'Amministrazione Comunale; inoltre, promuove lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

3. Le associazioni della Consulta possono usufruire di uno spazio comunale per lo svolgimento delle riunioni della Consulta.

Art. 16 – Convocazione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e comunque almeno una volta nell'arco dell'anno.

2. Le riunioni della commissione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

4. Il verbale della riunione sarà redatto da un Segretario verbalizzante individuato durante la prima convocazione.

5. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare solamente la propria Associazione, infatti non è ammessa delega fra Associazioni.

6. L'Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell'intervento di esperti esterni alla Consulta, senza oneri per l'Amministrazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni regolamentari e di legge emanate in materia.

Art. 18 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Edolo, sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali – Regolamenti.

Art. 19 – Ulteriori Disposizioni

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce:
   - il "Regolamento Albo Comunale Associazioni" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2011;
   - tutti i precedenti atti deliberativi contrastanti con la disciplina approvata con il presente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 20 – Fase transitoria

1. Tutte le Associazioni già iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni preesistente verranno ricontattate per verificarne l'esistenza e per ottenere l'aggiornamento dei loro dati e della loro documentazione.

2. Il contatto avverrà con un tentativo tramite e-mail e due tentativi telefonici, dopodiché, trascorsi 30 giorni, l'associazione in oggetto verrà cancellata dall'Albo.

3. L'obiettivo finale è la ricostruzione ex-novo dell'Albo, con dati attuali e certi.